

cause urgenti, per presunzione *juris et de jure* da trattare nel periodo feriale, come cause di alimenti, di sfratto, di esecuzione, di infortuni sul lavoro e via dicendo. Ora tale presunzione *juris et de jure* di urgenza non mi sembra rispondente a verità, perchè possono esservi benissimo, e vi sono, cause di sfratto, d'infortunio, di esecuzione e simili che non hanno alcun carattere d'urgenza. Meglio dunque sarebbe restringere la disposizione all'ultima parte dell'articolo 3, ossia prescrivere che nel periodo feriale si trattano soltanto quelle cause civili, che siano dichiarate urgenti dal presidente con decreto motivato e non soggetto a reclamo. L'intervento del presidente ci dà affidamento che non avverranno abusi.

Concludendo, io proporrei che la prima parte dell'articolo rimanesse identica a quella proposta originariamente dalla Commissione; cioè: « Le Corti e i tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni 60 » e vi si aggiungesse poi questo inciso: « dal 15 agosto al 15 ottobre ». Proporrei, inoltre, la soppressione del primo capoverso dell'articolo primo, e la riduzione dell'articolo terzo alla sola ultima parte di esso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benaglio, che ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire:

« Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta dal 16 agosto al 15 ottobre.

« I magistrati che saranno destinati a prestar servizio durante le ferie, fruiranno di un periodo eguale di riposo in altra epoca dell'anno ».

BENAGLIO. Il mio emendamento presenta anzitutto il vantaggio della semplificazione: fissando un periodo unico per le ferie, il Ministero non avrebbe più il compito non certo facile di accontentare ogni volta le curie ed i magistrati, e inoltre si conseguirebbe l'utile, dimostrato dall'onorevole Mosca, di innovare meno che sia possibile e di mantenere le consuetudini che vi sono. Ho letto di recente un libro sulla cura del riposo e avrei voluto che l'avesse letto anche la Commissione per trarne profitto, per ottenere anche a vantaggio della funzione del magistrato che il riposo a lui concesso sia il più vantaggioso possibile.

Vorrei poi domandare all'onorevole ministro che cosa significa l'aggiunta « i primi quindici giorni servono per ultimare gli af-

fari e i procedimenti in corso », vorrei cioè sapere se durante questo periodo tutti i magistrati debbono rimanere al loro posto per tale lavoro, o se i magistrati che non hanno nulla da fare possono fin dal primo giorno iniziare le ferie.

Mi riservo di parlare più tardi a proposito dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Caccialanza, il quale propone di sostituire nel primo comma alle parole: « giorni 60 » le parole: « giorni 45 ».

CACCIALANZA. Il mio emendamento è stato accettato dall'onorevole ministro e compreso nel testo concordato. Rinunzio quindi a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi limito a rispondere alle osservazioni fatte sull'articolo primo, riservandomi di parlare sull'altro argomento toccato dall'onorevole Mosca a proposito dell'articolo terzo.

Il disegno di legge da principio conteneva la proposta di 45 giorni di ferie; e ciò dette luogo ad opposizioni perchè, sostanzialmente, si veniva ad accrescere ancora il periodo di congedo dei magistrati. Non dimentichiamo che tra tutte le categorie di funzionari, i magistrati hanno un periodo di congedo più lungo in proporzione degli altri, e cioè 45 giorni, mentre la media per gli altri è di un mese.

Ho altra volta fatto allusione (e ringrazio l'onorevole Mosca che è tornato sull'argomento) alla questione dello scarso rendimento dei magistrati: scarso rendimento che non deriva già da infingardaggine soggettiva, ma bensì dagli ordinamenti nostri che fanno sì che i magistrati non rendano tutto quello che potrebbero. La questione è complessa e la causa principale degli inconvenienti sta nelle nostre circoscrizioni difettose, per cui vi sono consiglieri di Corte di cassazione che lavorano il triplo o il quadruplo di consiglieri di altre Corti, e vi sono tribunali che fanno trenta sentenze all'anno (dieci sentenze per magistrato) di fronte a magistrati che arrivano a farne centocinquanta.

Ma, limitandoci alla questione presente, non credo si senta il bisogno di accrescere ancora di più il periodo di ferie, di cui godono i magistrati. Non si dimentichi che, se si stabilisse un periodo di sessanta giorni per i magistrati in generale, non si potrebbe non mantenere lo stesso periodo dei ses-